

---

# RETTIFICHE

---

**Rettificazione della direttiva n. 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 186 del 30 giugno 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 24 agosto 1989, 2ª serie speciale)*

Pagina 155, articolo 7, paragrafo 3, lettera b), prima riga:

*anziché:* « ... in Kj o kcal ... »,

*leggi:* « ... in Kj e kcal ... ».

---

**Rettificazione del regolamento n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo**

*(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 106 del 18 aprile 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 1º giugno 1989, 2ª serie speciale)*

A pagina 86, articolo 14, il paragrafo 2 va letto come segue:

«2. I registri sono tenuti per ogni singola impresa e nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati.

Tuttavia,

a) gli organismi competenti possono eventualmente autorizzare, se del caso fornendo le relative istruzioni, che i registri siano tenuti nella sede dell'impresa e se i prodotti sono depositati in differenti magazzini di una stessa impresa, situati nella stessa unità amministrativa locale o in un'unità limitrofa,

b) la tenuta dei registri può essere affidata a un'impresa specializzata in materia, a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi».

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*